

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE

Piazza Carmine 4 – 25087 Salò (BS)

C.F. 02742340983 - P.IVA. 02742340983

***** SCHEMA DI**

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
GARDA SOCIALE E IL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO 2024
(CRED) PER IL PERIODO 29 LUGLIO 2024 – 6 SETTEMBRE 2024.**

Scrittura Privata

L'anno 2024, il mese di _____ il giorno _____ in Salò (Provincia di
Brescia) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, sita
in Piazza Carmine, n. 4, Salò (BS)

Premesso che:

- i Comuni dell'AMBITO TERRITORIALE 11-GARDA con rispettive
Deliberazioni di Consiglio Comunale hanno approvato lo Statuto e la
convenzione per la costituzione dell'Azienda speciale Consortile "Garda
Sociale" (di seguito "Azienda") quale forma associativa ottimale per la
gestione dei servizi sociali;
- lo Statuto dell'Azienda, approvato dall'Assemblea Consortile in data
01.02.2018 prevede, all'art. 3 quale scopo principale dell'Azienda la
gestione dei servizi sociali, socio-sanitari etcc;
- lo Statuto aziendale, approvato dai soci dei rispettivi Comuni, stabilisce
all'art. 3, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore,
che l'Azienda può gestire, su delega ed in base ad apposita

convenzione e/o semplice contratto di servizio, anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Comuni;

– l'Azienda speciale viene definita in base all'art. 114 del D. Lgs. 267/2000, quale *“ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.... L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti”*;

– l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale 11 – Garda ha approvato, nella seduta del 09.02.2022 il Piano di Zona 2021-2023 e l'Accordo di Programma, quale strumento attuativo del Piano di Zona medesimo;

– l'art. 2 dell'accordo di programma individua l'Azienda quale Ente Capofila responsabile, attraverso la propria struttura organizzativa, dell'attuazione del Piano di Zona 2021/2023;

– la programmazione e l'attuazione del Piano di Zona, così come la gestione in forma associata dei servizi sociali in capo all'Azienda, trovano fondamento nei principi guida e nelle scelte strategiche;

– la Convenzione per l'attuazione del Piano di Zona autorizza l'Azienda a gestire i servizi previsti dall'art 3 dello Statuto anche per conto di singoli comuni facenti parte dell'ambito;

– la legge 328/2000 all'art. 22 definisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali quale *“...sistema che si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando*

servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte...”, dando atto, al comma 4, che le leggi regionali, prevedono per ogni ambito territoriale e secondo i modelli organizzativi adottati l'erogazione delle seguenti prestazioni: servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari - servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari - assistenza domiciliare - strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali - centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario;

- i Comuni soci, riuniti in una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio associato della funzione fondamentale “Programmazione e gestione dei Servizi Sociali”, possono conferire in toto all'Azienda la gestione complessiva della funzione stessa;
- permane in capo ai Comuni soci la piena titolarità della funzione sociale, così come definita dalla normativa vigente;

Rilevato che l'art. 113 bis del Testo unico degli Enti locali (D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) individua nel contratto di servizio lo strumento per la disciplina dei rapporti fra l'Azienda speciale e gli enti locali che la controllano;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 135/2012;
- la L. n. 328/2000;

– la L.R. n. 3/2008 e s.m.i.;

Rilevato altresì che:

– che l'Assemblea Consortile con deliberazione n. 2 del 09.02.2022 ha approvato lo schema generale del presente contratto di servizio;

– il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale con propria deliberazione n. 9 del 13.07.2022 ha fissato i criteri per l'erogazione del servizio di cui trattasi;

– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 19/12/2023 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato quale indirizzo generale per la gestione e il coordinamento di servizi alla persona sul territorio dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2025, in prosecuzione a quelli già in essere, l'affidamento all'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale;

– con determinazione n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Toscolano Maderno ha disposto di affidare direttamente all'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, in qualità di ente strumentale dei Comuni aderenti, a totale capitale pubblico, il servizio CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO (CRED) 2024 dal 29 luglio 2024 al 6 settembre 2024.

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO, con sede in Toscolano in Via Trento n. 5, CF 00839830171, P.IVA 00581090982, PEC: protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici MARCELLA MERIGO, nata a Salò (BS) il 16/07/1976, CF

MRGMCL76L56H717L, domiciliata per la carica presso la sede municipale, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente e in forza del decreto del Sindaco n° 01/2024 del 04/01/2024, emanato ai sensi dell'art. 50 X° comma e dell'art. 107 del D. Lgs. N 267/2000

E

l'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE con sede in Piazza Carmine 4, Salò (BS), codice fiscale 02742340983 – Partita IVA. 02742340983, qui rappresentata dal Direttore Generale Dott. Davide Boglioni, nato ad Iseo (BS), il 15.02.1964, codice fiscale BGLDVD64B15E333C, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della stessa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse. Le premesse al presente contratto di servizio costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto.

Articolo 2 – Finalità. Il presente contratto di servizio ha come finalità di regolare i rapporti tra l'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE, da qui in avanti definita Azienda, ed il COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO circa il servizio affidato di cui al successivo articolo, fissando gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale dell'Azienda ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio e di risultato fissati dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 3 – Oggetto. Il Comune affida direttamente all'Azienda il servizio CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO (CRED) 2024 dal 29 luglio 2024

al 6 settembre 2024;

Nello svolgimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, l'Azienda - in quanto soggetto strumentale degli Enti soci - fonda la propria attività sul rispetto dei principi statutari e della trasparenza, sia in ordine all'espletamento delle attività sia in ordine alla rendicontazione del servizio erogato.

Articolo 4 – Variazione dell'oggetto del contratto. Le parti concordano che le modifiche (inclusione o esclusione di servizi) saranno oggetto di specifiche integrazioni al presente atto.

Articolo 5 – Livello minimo dei servizi. Il servizio sarà svolto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della Legge 328/2000, nonché dalla normativa specifica per il settore di intervento considerato e del Piano di Zona, salve nuove disposizioni di legge.

Articolo 6 – Procedure di affidamento. L'Azienda, per il periodo di durata del presente contratto, gestirà i servizi di cui al precedente articolo 3. L'Azienda potrà gestire i servizi direttamente o tramite l'affidamento a terzi e in base ad ogni altra forma prevista dai regolamenti interni all'Azienda, dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Articolo 7 – Durata del contratto. Il presente contratto ha validità dal 29 luglio 2024 al 6 settembre 2024. È escluso il tacito rinnovo. Il presente contratto è passibile di revisione a seguito dell'affidamento di nuovi servizi, mutate esigenze gestionali e variazione degli obiettivi.

Articolo 8 - Corrispettivo per la gestione del servizio. Per l'espletamento del servizio affidato all'Azienda, il Comune di Toscolano Maderno ha previsto uno stanziamento a bilancio di € 26.000,00 complessivi, che potrà

subire variazioni in base al progetto esecutivo e al numero degli utenti.

Eventuali variazioni potranno essere concordate tra Garda Sociale e il Comune di Toscolano Maderno. I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di fatture emesse, con cadenza mensile. Ai fini della *fatturazione elettronica*, a norma dell'art. 1 co. 209-214 della legge 244/2007, il Comune di Toscolano Maderno precisa che il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fatturazione è: UFG08C, Ufficio centrale di fatturazione elettronica: Uff_eFatturaPA, indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it.

Le parti fissano i termini di pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica al Protocollo dell'Ente;

Articolo 9 - Risorse strumentali concesse dal Comune. Il Comune di Toscolano Maderno mette a disposizione del personale assegnato dall'Azienda la necessaria strumentazione per espletare i servizi richiesti all'articolo n. 3 garantendone la manutenzione.

Articolo 10 – Obblighi in materia di servizi erogati. L'Azienda, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga a garantire che la gestione del servizio avvenga nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza. Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico locale, pertanto la sua erogazione da parte dell'Azienda dovrà avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto aziendale, dei Regolamenti della stessa e dei regolamenti comunali vigenti in materia. Il Comune mantiene la titolarità del servizio conferito. L'Azienda ha piena facoltà, nel rispetto degli standard prefissati, di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi più idonei per il

conseguimento di più elevati livelli di efficienza e di economicità nella gestione del servizio.

Articolo 11 – Obblighi relativi alla gestione delle risorse umane.

L'Azienda si impegna a garantire che al personale utilizzato nell'espletamento dei servizi, di cui al presente contratto, venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti. L'Azienda si impegna ad assicurare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale, assistenziale ed in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'Azienda si impegna altresì a garantire l'adeguato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell'esecuzione di ogni attività oggetto del presente contratto.

Articolo 12 – Obblighi di carattere generale. L'Azienda, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga inoltre:

- a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del contratto;
- a garantire la totale estraneità del Comune da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la stessa Azienda ed il personale proprio e/o tra l'Azienda e terzi;
- ad assumere ogni onere e spesa relativi a quanto connesso allo svolgimento dei servizi.

Articolo 13 – Esclusività del servizio. Per tutta la sua durata, il presente contratto conferisce all'Azienda il diritto esclusivo di esercitare i servizi e gli interventi di cui al precedente art. 3.

Articolo 14 – Obblighi del Comune. Il Comune si impegna nei confronti dell'Azienda ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto.

In particolare, spettano al Comune:

- la corresponsione delle risorse economiche all'Azienda in relazione al servizio conferito;
- il supporto all'Azienda attraverso la condivisione di dati ed informazioni funzionali al miglioramento della gestione;
- la gestione dei rapporti con le famiglie per l'accesso al servizio;
- la gestione del servizio mensa;
- quanto indicato nella scheda progetto.

Articolo 15 – Responsabilità. Qualora dall'esercizio delle attività connesse al presente contratto derivassero danni di qualunque natura all'Azienda, al Comune o a terzi, quali omessa o incompleta o ritardata attuazione di interventi, l'Azienda ne assume la responsabilità tranne nei casi in cui tali danni siano imputabili a carenze nell'adozione di atti amministrativi di competenza del Comune aderente. L'Azienda si impegna alla sottoscrizione di polizze assicurative atte a garantire la copertura per i rischi di responsabilità causati a terzi.

Articolo 16 – Contestazioni. Qualora l'Azienda si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, il Comune dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito. La diffida, da inviarsi mediante PEC, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento. Entro il termine indicato, l'Azienda potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

Articolo 17 – Risoluzione del contratto. Il contratto si intende risolto, ai sensi dell'Art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a. per ritardi o interruzioni dell'attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella gestione dei servizi e nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili all'Azienda, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi e degli interventi.
- b. per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave dell'Azienda;
- c. entrata in vigore di normative che disciplinano diverse modalità di gestione dei servizi oggetto del presente contratto, o alcuni di essi, incompatibili con l'affidamento all'Azienda.

Non dà luogo a risoluzione del contratto, ovvero ad applicazioni di penali, la mancata erogazione del servizio per assenza del personale dovuta a malattia, infortunio o ferie del personale;

Articolo 18 – Revoca dell'affidamento. Il Committente può recedere unilateralmente dal presente affidamento per gravi motivi di pubblico interesse, non sussistendo, in tal caso, le ragioni di opportunità per la prosecuzione del rapporto.

Articolo 19 - Foro competente. Per ogni contestazione che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto sarà competente il Foro di Brescia.

Articolo 20 – Spese contrattuali. Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese conseguenti alla registrazione saranno a carico dell'Azienda.

Articolo 21 – Norme finali. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente si rinvia alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia. Ai sensi del RUE 679/2016 l'azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuta ad attuare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati. È compito del Comune informare (art 13-14 del GDPR), gli interessati dei propri diritti e delle regole di trattamento dei dati inclusa la comunicazione dei nominativi degli utenti all'Azienda, in base al contratto sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data

Comune di Toscolano Maderno

Il Responsabile Area Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici

Dr.ssa Marcella Merigo

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale

Il Direttore Generale

Dott. Davide Bognioni

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)